

Responsabilità civile — Danno biologico — Risarcimento — Ammissibilità (Cost., art. 32; cod. civ., art. 2043, 2059).

La lesione dell'integrità fisica costituisce di per sé danno risarcibile. (1)

II

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 11 ottobre 1979; Pres. F. S. LOMBARDI, Est. MISITI; Gallinella (Avv. SPOSATO) c. Soc. Assicurazioni d'Italia (Avv. TREVISI).

Responsabilità civile — Danno biologico — Risarcimento — Ammissibilità (Cost., art. 32; cod. civ., art. 2043, 2059).

La lesione dell'integrità psico-fisica costituisce di per sé danno risarcibile, da computarsi sulla base del reddito medio nazionale al tempo del sinistro. (2)

(1-2) Con la recentissima sentenza che riportiamo, la Corte di cassazione afferma in via di principio il riconoscimento, nel nostro ordinamento, della tutela risarcitoria del c.d. danno biologico, ma rinvia ad altra occasione, profittando dell'irrilevante differenza quantitativa tra l'ammontare del risarcimento richiesto e quello liquidato dalla Corte d'appello di Genova, l'individuazione dei criteri per la valutazione del danno, la cui scelta costituisce il profilo più delicato e sul quale più forti sono i contrasti in dottrina. Il risultato interpretativo cui la sentenza finisce con l'approdare è, per altro verso, singolare. Infatti, se da un lato l'affermazione di principio risulta ridimensionata dalla mancata determinazione del criterio valutativo del danno, dall'altro la liquidazione del danno biologico (che nei limiti quantitativi surriferiti deve essere effettuata dalla corte di rinvio) si riferisce ad una fattispecie in cui il danno patrimoniale per invalidità permanente era stato fissato secondo quella tecnica tradizionale che proprio i fautori del danno biologico ritengono non più adeguata.

In coerenza con questa linea si presenta invece la sentenza del Tribunale di Roma, che applica integralmente i canoni valutativi formulati dalla « giurisprudenza genovese », per cui la lesione dell'integrità fisica è valutata « oggettivamente » facendo riferimento al reddito medio nazionale (Trib. Genova 25 maggio 1974, *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Danni civ.*, n. 56; Pret. Genova 21 giugno 1974, *ibid.*, n. 57; non così, invece, la locale corte d'appello nella sentenza cassata) nel presupposto che la salute è bene di eguale valore per ogni individuo, mentre la lesione patrimoniale è risarcibile solo se effettivamente subita.

Nella specie, il criterio seguito ha indotto il tribunale ad escludere l'esistenza di un lucro cessante per l'ininterrotta percezione del reddito durante il periodo di invalidità temporanea, ed a subordinare il risarcimento del danno futuro alla prova, da parte dell'attrice, dell'incidenza attuale dell'invalidità permanente accertata sulla sua potenzialità redditizia; in mancanza di tale prova viene negata l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile, laddove la giurisprudenza tradizionale quantifica direttamente il danno patrimoniale applicando la percentuale di invalidità al reddito percepito al momento del sinistro. L'irrigidimento dell'onere probatorio rischia così di rilevarsi frustrante proprio per il soggetto leso.

In giurisprudenza, per l'ennesimo tentativo di svincolare la risarcibilità della lesione dell'integrità fisica, considerata indipendentemente dalle sue ripercussioni patrimoniali, dall'esistenza del carattere di reato nel fatto lesivo, v. Trib. Genova, ord. 8 ottobre 1979, *id.*, 1980, I, 1237, con nota di richiami. Evidenzia il « danno fisiologico », autonomamente considerato sotto il profilo sostanziale e reintegrativo, Trib. Pisa 10 marzo 1979, *id.*, Rep. 1979, voce cit., nn. 46, 48 (mentre il criterio del « danno effettivo », limitatamente ad ipotesi di invalidità temporanea, è affermato da Cass. 5 febbraio 1979, n. 779, *ibid.*, n. 50; Trib. Venezia 1° dicembre 1978, *ibid.*, n. 53; Pret. Carpi 27 novembre 1978, *ibid.*, n. 54).

In senso contrario, per la valutazione dei « danni patrimoniali indiretti », v., da ultimo, Cass. 21 settembre 1979, n. 4858, *ibid.*, n. 96; 7 aprile 1979, n. 1996, *ibid.*, n. 36; App. Milano 17 luglio 1979, *ibid.*, n. 56; App. Lecce 27 marzo 1979, *ibid.*, n. 43; App. Firenze 16 febbraio 1979, *ibid.*, n. 45; Trib. La Spezia 13 dicembre 1978, *Resp. civ.*, 1980, 255; Trib. Busto Arsizio 24 novembre 1978, *Foro it.*, Rep. 1979, voce cit., n. 60; Trib. Massa 14 novembre 1978, *ibid.*, n. 58; Trib. Venezia 11 novembre 1978, *ibid.*, n. 59; App. Milano 20 ottobre 1978, *ibid.*, n. 51; App. Milano 3 ottobre 1978, *ibid.*, n. 57; Trib. Pisa 11 febbraio 1978, *ibid.*, n. 61.

Le esigenze di tutela dell'integrità psico-fisica, introdotte dalla giurisprudenza genovese e avallate dalla stessa Cassazione nella sentenza qui riportata, sono accolte con favore dalla prevalente dottrina, la quale, come si è già detto, si muove entro linee ricostruttive divergenti.

Infatti la nozione di danno biologico è ormai da più parti accreditata (per una panoramica sulle posizioni della dottrina v. PARADISO, *Il danno alla persona*, Milano, 1981; DEL MEDICO, *Il danno biologico*, in *Il diritto alla salute*, a cura di BUSNELLI e BRECCIA, Bologna, 1979, 70 ss.), ma diviso è il giudizio sulla proposta di agganciare la quantificazione del danno al reddito medio nazionale. In particolare, accanto alle perplessità sollevate da ALPA, *Danno « biologico » e diritto alla salute davanti alla Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 95, e da SAVI, *Il danno biologico come ipotesi di danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, I, 1555 (i quali sottolineano la dignità costituzionale degli interessi tutelati attraverso il concetto di « danno biologico », senza però approdare ad alcuna proposta risolutiva), motivate ragioni di dissenso, riecheggiate

I

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con atto notificato il 9 gennaio 1975 Alfredo Ferrante conveniva innanzi al Tribunale di Genova Renzo Lisi esponendo: che il 5 gennaio del 1975, in territorio di Ronco Scrivia, si era verificata una collisione fra un'autovettura Lancia Fulvia Rally condotta dal Lisi, proprietario di essa, ed un'Alfa Romeo 2000 GT guidata dal proprietario, esso Ferrante, il quale aveva riportato rilevanti lesioni alla persona; che a seguito di procedimento penale instaurato contro il Lisi per le predette lesioni, con sentenza del 18 giugno 1973 (confermata con sentenza del Tribunale di Genova del 24 marzo 1974, passata in giudicato) il Pretore di Pontedecimo, ritenuto che alla produzione dell'evento dannoso avesse concorso il Ferrante nella misura del 50%, aveva dichiarato il predetto imputato colpevole del reato ascrittogli condannandolo a lire 100.000 di multa ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di esso Ferrante, parte civile, cui era stata assegnata una provvisoria di lire 2.000.000. Tanto premesso, il Ferrante chiedeva che il tribunale condannasse il Lisi al predetto risarcimento, nell'ammontare che fosse risultato in corso di causa, con interessi e rivalutazione.

Costituitosi in giudizio, il convenuto deduceva che un componimento stragiudiziale della vertenza era stato reso impossibile dalle eccessive pretese del Ferrante. Precisava che la propria compagnia assicuratrice aveva già corrisposto al Ferrante due milioni di lire. Dichiarava di offrire « a borsa aperta » la somma di lire 2.500.000 a tacitazione di ogni pretesa, oltre alle spese di lite. Per il caso di rifiuto dell'offerta, instava per l'ammissione di consulenza al fine di accertare la natura delle lesioni e l'entità dei postumi residuati al Ferrante.

Veniva compiuta la necessaria istruttoria espletandosi, tra l'altro, la richiesta consulenza tecnica, dopo di che venivano precisate le conclusioni, l'attore specificando l'ammontare dei danni, da lui subiti, nella complessiva somma di lire 45.405.668, oltre gli interessi e la svalutazione monetaria.

Con sentenza del 30 luglio 1976 l'adito tribunale liquidava i danni (patrimoniali e non patrimoniali), compreso il c.d. danno biologico, e condannava il Lisi a pagare al Ferrante, a titolo di risarcimento dei medesimi nella misura del 50%, lire 52.344.396, con la rivalutazione monetaria (salvo che per le somme liquidate a titolo di danno morale e di spese mediche future) e gli interessi. Condannava infine il Lisi al pagamento delle spese e dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Appellava il Lisi, lamentando fra l'altro l'eccessività delle somme liquidate, ed in particolare dolendosi che il tribunale fosse andato *ultra petita* rispetto alla somma precisata nelle sue conclusioni dal Ferrante. Quest'ultimo resisteva al gravame.

Con provvedimento presidenziale anteriore alla costituzione del-

nella stessa sentenza attuale della Cassazione, sono espresse da BUSNELLI, *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, in *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, 569, il quale propone, in alternativa, una valutazione di ordine equitativo modellata sulla prassi giurisprudenziale d'oltralpe. Al criterio equitativo, parametrato sulla « capacità di lavoro generica », si richiama PONZANELLI, *Fermenti giurisprudenziali toscani in tema di valutazione del danno alla persona*, in *Resp. civ.*, 1979, 357. Da ultimo, PARADISO, *op. cit.*, sulla scorta di un'indagine sistematica del problema, suggerisce, in alternativa al criterio fondato sul reddito medio nazionale, di quantificare il danno biologico in ragione della « spesa pubblica del bilancio economico nazionale » che tradurrebbe pecuniariamente « l'attività di utilizzazione e godimento di quei beni e servizi più immediatamente orientati all'estrinsecazione ed allo sviluppo della personalità ».

Da posizioni diverse muove, invece, JANNARELLI, *Il risarcimento del danno alla persona e l'analisi economica del diritto*, in *Foro it.*, 1979, V, 249, il quale, discostandosi sia dall'approccio tradizionale sia da quello suggerito dalla giurisprudenza genovese, mira a precisare i profili patrimoniali dell'integrità psico-fisica e a delineare criteri di quantificazione sulla base di riferimenti all'esperienza di *common law* in materia di « time allocation ».

In contrasto con questa linea dottrinale, v. DE CUPIS, *Il diritto alla salute tra Cassazione e Corte costituzionale*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 535 (che riconduce la lesione all'integrità psico-fisica nella previsione dell'art. 2059); e, per altro verso, FLAMINI, *Danno biologico ed art. 2059 cod. civ.*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, I, 187, che auspica la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2059, ritenendo inadeguate alla tutela del bene-salute le proposte interpretative correnti. V. pure E. DEL CONTE, *La questione del danno biologico*, in *Dir. e pratica assic.*, 1981, 73.

Sui problemi più generali di calcolo dei danni, v. gli atti del Convegno, *La valutazione di danni alla persona umana*, svoltosi a Pisa il 10 gennaio 1981 a cura del Centro studi di estimo e di economia territoriale, di prossima pubblicazione; la comunicazione A. CITTADINI - E. DURANTE MANGONI - P. ZANGANI, *Sul concetto di « danno alla salute » e su alcune questioni medico-legali in materia di danni alla persona umana* è frattanto comparsa in *Sicurezza sociale*, 1981, 42.

l'appellato la clausola di provvisoria esecuzione veniva dichiarata operativa fino all'importo di lire 55.000.000.

Con la sentenza denunciata la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, determinava in lire 15.516.000 la somma dovuta al Ferrante a titolo di risarcimento per invalidità permanente (con rivalutazione dal 2 agosto 1972, sulla base degli indici ISTAT) ed in lire 500.000, senza rivalutazione, la somma dovuta per spese mediche future. Confermava la sentenza impugnata in ordine alla liquidazione del danno per invalidità temporanea e la liquidazione delle spese di riparazione della vettura (e «fermo tecnico»), nonché le spese mediche già incorse, escludendo però la rivalutazione per queste due ultime voci di danno, ed escludendosi altresì ogni forma di risarcimento per il danno morale ed il c.d. danno biologico. Compensava per un terzo le spese dei due gradi, condannando il Lisi nei restanti due terzi.

Osservava fra l'altro la corte, in motivazione, che il c.d. danno biologico — intesa con tale espressione la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto — a differenza di quanto ritenuto dal tribunale non può considerarsi risarcibile se non nella misura in cui esso incide sulla possibilità di guadagno, e cioè — sempre secondo la corte d'appello — nella misura in cui esso si traduce in danno patrimoniale.

La corte escludeva pertanto dalle liquidazioni le seguenti somme liquidate dal tribunale a titolo di mero danno biologico: a) lire 322.020 per trenta giorni di invalidità temporanea assoluta; b) lire 5.133.512 per invalidità permanente nella misura (accertata dal c.t.u.) del 10%. La corte riteneva altresì erronea la prima pronuncia là dove essa aveva liquidato un risarcimento, a parere della corte stessa non richiesto, val dire quello del danno morale, e là dove, a fronte di una richiesta di lire 8.876.700 per invalidità temporanea e di lire 33.682.000 per invalidità permanente, aveva liquidato rispettivamente lire 8.750.000 e lire 86.889.600 (da aggiungersi alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno c.d. biologico).

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Ferrante sulla base di sette mezzi di doglianza, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso il Lisi, proponendo altresì ricorso incidentale, sulla base di unico mezzo, illustrato anch'esso da memoria. Al ricorso incidentale il Ferrante ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il sesto mezzo, denunciando violazione di una norma di diritto — art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 2043 cod. civ. ed all'art. 32 Cost. — nonché vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che a torto la corte d'appello abbia escluso dalla liquidazione a favore di esso Ferrante le somme riconosciute dal tribunale a titolo di danno c.d. biologico, ovverossia di quello costituito dal pregiudizio del diritto alla salute, e traducendosi in una menomazione — in sé considerata ed a prescindere dalle conseguenze sulle capacità di guadagno — della sua integrità psico-fisica.

Rileva in proposito il ricorrente come, sino a pochi anni or sono, l'orientamento interpretativo corrente ritenesse che «il risarcimento doveva ricomprendere solo le conseguenze economiche del danno e non la lesione fisica in sé considerata», e come siffatto principio conducesse a decisioni connotate da iniquità e da una ingiusta «discriminazione in base al reddito» delle vittime, a parità di menomazione della loro integrità psico-fisica, nonché dalla considerazione dell'essere umano non come valore in sé, bensì unicamente quale fattore produttivo. Il ricorrente ricorda alcuni dei correttivi escogitati, in qualche situazione, dalla pratica, dalla dottrina e dalla giurisprudenza (egli cita, in proposito, l'uso di ammettere la risarcibilità — da ultimo, peraltro, negata dalla giurisprudenza di questo Supremo collegio — del danno da invalidità dell'impiegato anche se questi abbia continuato a percepire la propria retribuzione; la tendenza che, volta ad includere nel danno risarcibile il c.d. danno alla vita di relazione, sostanzialmente maschererebbe, nella maggioranza dei casi, interventi miranti a correggere e integrare una liquidazione operata sulla base del reddito e considerata obiettivamente insufficiente a risarcire equamente il danneggiato; la ritenuta risarcibilità della perdita totale o parziale della «capacità lavorativa generica», che sarebbe escogitata al fine di prendere in considerazione menomazioni che non limitano l'effettiva capacità lavorativa del soggetto ed esprimono, secondo il ricorrente, un danno che in sostanza non è patrimoniale ma «biologico»), e conclude trattarsi di artifici che, sebbene operati per fornire tutela ad interessi i quali ne rimarrebbero sprovvisti ove si muovesse da una rigorosa applicazione dei principi, in realtà creano spesso, a loro volta, sperequazioni e differenziazioni ingiustificate.

Il rimedio sarebbe, secondo il ricorrente, unificare i criteri di risarcimento nel principio, applicato dal tribunale, per cui oltre al

pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato dovrebbe risarcirsi il pregiudizio consistente nel «danno biologico» e cioè nella lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata; e, per la valutazione di tale ultimo pregiudizio, prescindere da ogni riferimento al reddito della vittima della lesione.

La doglianza è fondata e va accolta, nei limiti e con le precisazioni che in appresso si espongono.

La possibilità di configurare una specifica tutela giurisdizionale di un vero e proprio diritto alla salute autonomamente considerato è stata già da tempo affermata da questa Corte suprema, sia pur semplicemente in sede di regolamento di giurisdizione (Cass., Sez. un., 9 aprile 1973, n. 999, *Foro it.*, Rep. 1973, voce *Giurisdizione civile*, n. 95; 9 marzo 1979, n. 1462, *id.*, 1979, I, 939; 6 ottobre 1979, n. 5172, *id.*, 1979, I, 2302), anche con esplicito riferimento al dettato costituzionale (art. 32) che riconosce la salute come diritto dell'individuo oltre che come interesse della collettività.

Molto di recente, inoltre, la Corte costituzionale (sent. n. 88 del 26 luglio 1979, *id.*, 1979, I, 2542) ha precisato che, essendo il bene della salute tutelato «anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo», il relativo diritto si configura «come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti fra privati»; ed ha aggiunto che «esso certamente è da ricomprendere fra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione, e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso».

Ma ciò che più rileva in ordine ai problemi investiti dall'odierna decisione è che, sulla base delle premesse di cui innanzi, la stessa corte ha affermato che l'indennizzabilità del pregiudizio a quel diritto non può essere limitata a quelle conseguenze della violazione che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche «gli effetti della lesione del diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma».

L'adesione a tali principi — che questo Supremo collegio ritiene possano pienamente condividersi, siccome conformi allo spirito e alla lettera della Costituzione e delle pertinenti norme ordinarie, interpretate in conformità ad essa — fa apparire superate e inaccettabili le posizioni sulle quali è rimasta attestata la sentenza della corte genovese, allorché ha affermato che «non esiste nel nostro ordinamento giuridico una categoria di danno risarcibile distinto dal danno patrimoniale (inteso come diminuzione di guadagno conseguente alla ridotta capacità lavorativa) e dal danno non patrimoniale (inteso come la somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti alle lesioni subite)»; e che «il c.d. danno biologico, ossia la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, non è risarcibile se non nella misura in cui... incide sulla possibilità di guadagno, nella misura cioè in cui si traduce in danno patrimoniale».

In materia, il principio al quale invece ci si deve attenere è quello per cui il danno c.d. biologico deve essere considerato risarcibile ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito, ed anzi indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni vanno indipendentemente risarcite.

Deve avvertirsi, *per incidens*, che non riguardano la fattispecie attualmente all'esame vari problemi che, in relazione alla predetta figura di danno, sono stati agitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito.

In particolare non si pone qui il problema della natura patrimoniale o non patrimoniale (né quello della relativa definizione) di tal danno, problema agitato in relazione alla limitazione che, posta dall'art. 2059 cod. civ. alla risarcibilità del danno non patrimoniale, nella specie certamente non opera, trattandosi, nel caso in esame, di illecito anche penalmente sanzionato.

Né si pone il problema relativo alla fissazione — invocata dal ricorrente — di criteri «obiettivi» predeterminati al giudice che deve procedere alla valutazione. La questione è stata discussa nella giurisprudenza di merito e nella dottrina, da alcuni criticandosi la misura e certe sperequazioni degli indennizzi cui si perviene mediante l'utilizzazione di tabelle e indici — citati con evidente favore dal ricorrente — fondati sull'età rapportata alla longevità media di una persona, in relazione al sesso e con riferimento al reddito medio nazionale, e dai medesimi critici rilevandosi in proposito una contraddizione fra il dichiarato intento (dei fautori di tali tabelle) di tagliare i legami con le valutazioni reddituali, e che il fatto che queste vengano invece a rientrare in gioco sotto una veste di una «media di reddito nazionale». Ma che nella specie da siffatte questioni possa prescindere sembra dimostrato, a tacer d'altro, dal fatto che, avendo la corte genovese negato il risarcimento del predetto danno, ovviamente non sussiste un criterio di valutazione concretamente utilizzato e da vagliare in questa sede sotto i profili consentiti

dalla censura dedotta e dai limiti propri del sindacato di questo Supremo collegio. Né d'altronde — trattandosi di criteri la cui scelta è compito riservato ai giudici di merito (il che peraltro non esclude che possa formarsi un pressoché generale consenso sulla scelta medesima) — questa Suprema corte potrebbe indicare canoni precisi e comprensivi, a servire per ogni caso di risarcimento di « danno biologico », ma può soltanto, ove all'applicazione concreta di uno di essi si sia proceduto, controllarne la congruenza logica ed il rispetto delle norme di diritto, oltre che l'adeguatezza della motivazione della scelta operata.

Infine, a rendere meramente teorica in questa sede ogni discussione sulla scelta di uno dei predetti criteri, può valere il rilievo che nella fattispecie trattasi di liquidazione la quale, nel prosieguo del giudizio di merito, dovrà inevitabilmente essere contenuta in una somma talmente esigua da non consentire validi distinguo né metodi — per dirla con il ricorrente — « obiettivi » di calcolo. Deve tenersi presente infatti che, a causa della *taxatio* fissata dallo stesso danneggiato (e non ulteriormente contestabile, considerato il rigetto del primo mezzo, innanzi esaminato), la liquidazione predetta non potrà superare la differenza fra la somma di lire 21.530.430, liquidata dalla corte d'appello, e quella di lire 22.702.834 (corrispondente al 50% — cioè alla ritenuta percentuale di responsabilità del Lisi — della somma indicata come danno totale dallo stesso danneggiato), salvi naturalmente interessi e rivalutazione; e, a dimostrare con una sola considerazione l'inutilità di una scelta, in questa sede (dato e non concesso che in tale sede ad essa si dovesse procedere), di metodi di calcolo del danno risarcibile, ancorati a criteri attuariali e indici o parametri « rigorosi » come quelli auspicati dal ricorrente, è sufficiente osservare che della differenza predetta già la somma da riliquidare a titolo di spese mediche future (di cui al terzo mezzo) potrebbe da sola coprire un'assai rilevante porzione.

Tenendosi presenti tali osservazioni, e considerati inoltre i limiti delle questioni che ancora rimarranno da decidere a seguito dell'accoglimento della censura in esame (riguardante il solo danno biologico e non il restante danno definitivamente liquidato dalla corte di merito con riferimento alla capacità di guadagno), non potrà avere infine concreto significato, nella fattispecie, porsi il problema — anch'esso agitato nel dibattito dottrinale sul danno biologico — concernente la priorità e l'eventuale maggior peso da darsi alla valutazione del danno consistente nella perdita patrimoniale derivante dalla menomazione fisio-psichica, ovvero alla valutazione di quello c.d. biologico visto come elemento immancabile e fondamentale, il cui apprezzamento muoverebbe, in tutti i casi di danno alla persona, da una base egualitaria prescindente dal dato reddituale dell'individuo, e considerandosi semmai quest'ultimo dato (e non quello biologico) quale correttivo idoneo a rimediare ad eventuali sperequazioni.

Da tali problemi, per quanto sopra rilevato, potrà prescindere il giudice al quale, cassata per le ragioni anzidette la denunziata sentenza, la causa dovrà essere rinviata per nuovo esame. Detto giudice dovrà attenersi al principio della risarcibilità del danno alla salute secondo le precisazioni e i chiarimenti innanzi esposti, contenendo peraltro la relativa liquidazione nell'ambito (fatti salvi interessi e rivalutazioni) dei limiti quantitativi dianzi indicati, entro i quali, d'altronde, dovrà farsi rientrare anche la liquidazione delle spese mediche future di cui al terzo mezzo, e tenendosi ferma la liquidazione dei restanti danni per invalidità temporanea e permanente, che restano — ormai in maniera non più contestabile — calcolati sulla base della perdita di capacità di guadagno.

Al medesimo giudice di rinvio spetterà concedere la rivalutazione della somma che il Lisi dovrà corrispondere — come già accennato — al Ferrante per rimborso spese di riparazione dell'autovettura e di spese per cure mediche già fruite (4° mezzo).

Ovviamente dovrà fra l'altro tenersi conto, nel procedere alla rivalutazione per le pertinenti voci di danno, delle somme eventualmente già percepite dal Ferrante e della data del relativo percepimento. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

II

Il Tribunale, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con atto notificato il 13 marzo 1976 Gallinella Simonetta esponeva che il 3 luglio 1974, mentre, in Roma, attraversava a piedi via Mario Menghini, era stata investita, all'altezza del numero civico 60, da una motocicletta che, procedendo a forte velocità, l'aveva scaraventata a terra; assumendo che il veicolo, che da accertamenti svolti dalla polizia era risultato condotto da Sibilli Luigi, non era assicurato, citava davanti a questo tribunale la società Le Assicurazioni d'Italia chiedendo che la stessa, nella sua qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della

strada, venisse condannata a risarcire i danni conseguiti alle gravi lesioni riportate. (*Omissis*)

Motivi della decisione. — Nel processo penale per lesioni colpose celebratosi a carico del Sibilli, e definitivamente conclusosi con l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove, non si è potuto stabilire con la necessaria certezza che la Gallinella venne investita dal motoveicolo targato Roma 336148, assicurato con la S.i.a.r.c.a, alla cui individuazione si era pervenuti attraverso la ritenuta identificazione del suo conducente; ne consegue che, versandosi in un'ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la eccezione circa la legittimazione deve ritenersi infondata.

Né sono fondate le ulteriori eccezioni con le quali la società convenuta contesta l'esistenza dei presupposti per la responsabilità del fondo; quanto alle conseguenze avute dalle lesioni, perché la diversa valutazione da farsi in sede di applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria non può ovviamente incidere sulla durata della malattia, che è un fatto obiettivo in ordine al quale gli accertamenti compiuti dal perito penale non risultano contestati, e, quanto alla dichiarazione da rendersi a norma del 3° comma dell'art. 28 legge n. 990 del 1969, che, attraverso il suo procuratore in giudizio, la Gallinella ha comunque reso, dovendo il relativo onere ritenersi operante non già in sede di accertamento del debito bensì al momento del suo pagamento.

Ciò posto, nessun particolare problema sorge in ordine alla responsabilità; peraltro, non avendo l'attrice provato le concrete circostanze del fatto, detta responsabilità può unicamente fondarsi sulla colpa presunta.

Dagli accertamenti compiuti in sede penale, e che come si è detto non sono stati contestati, è risultato che la Gallinella, di anni 26 all'epoca del sinistro, riportò una contusione cranica al parietale destro, con commozione cerebrale, ed una lussazione acromioclavicolare della spalla destra, dalle quali guarì dopo 190 giorni, di cui 40 di invalidità totale e 150 di invalidità parziale al 50%; alle lesioni sono residuati postumi permanenti, consistenti in una sindrome neuroasteniforme post-commozionale di grado lieve, con ipoacusia a destra, anch'essa di grado lieve, ed in una sub-lussazione dell'articolazione acromio-clavicolare destra, con diastasi dei capi articolari, comportante riduzione funzionale dell'articolazione stessa, che secondo il perito, le cui valutazioni non si discostano dai valori recepiti nel d. pres. 30 giugno 1965 n. 1124 (t. u. assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), riducono la capacità lavorativa della danneggiata nella misura del 15 %.

Dai documenti dalla stessa prodotti risulta che, nel periodo di invalidità temporanea, la Gallinella, hostess dell'Alitalia, continuò a percepire l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di volo; la medesima Gallinella non ha d'altronde provato che, a causa della residua permanente, la sua posizione nell'ambito del rapporto di lavoro abbia subito una dequalificazione con conseguente perdita di futuri vantaggi economici sui quali avrebbe potuto fare legittimo affidamento.

Sicché, mancando nella specie quel danno che nel caso della invalidità personale si manifesta sotto l'aspetto del lucro cessante, dovrebbe concludersi, sulla base di quanto statuito dalla Cassazione in una recente pronuncia pienamente condivisa dal tribunale (n. 3507 del 1978, *Foro it.*, 1978, I, 1621), che la Gallinella, a parte il danno emergente e quello morale, dei quali si dirà appresso, non ha diritto a risarcimento alcuno; ma il tribunale ritiene che prima di poter pervenire a detta conclusione occorra esaminare se, indipendentemente dal verificarsi del danno che nella specie manca, un danno risarcibile non possa e debba ravvisarsi nella pura e semplice lesione arrecata all'integrità fisica di una persona.

Nel dare risposta affermativa al prospettato quesito il tribunale è peraltro convinto che, almeno per quanto riguarda la specifica materia che qui interessa, il suo compito non in altro consista se in un'opera per così dire di razionalizzazione, mediante gli strumenti offerti dagli sviluppi ormai conseguiti dalla più recente dottrina, di soluzioni che risultano comunemente adottate nella pratica giurisprudenziale; ne è lampante riprova, a tacer d'altro, il diritto al risarcimento fin qui pacificamente riconosciuto, con il non pertinente richiamo ad una impossibile applicazione della regola della *compensatio lucri cum damno* (cfr. Cass. citata), al lavoratore che, continuando a ricevere l'intera retribuzione nel periodo di invalidità temporanea od essendo rimasto affetto da postumi permanenti assolutamente irrilevanti rispetto alla sua futura capacità di guadagno, non può certo ritenersi vittima di un danno che, secondo l'impostazione della dottrina tradizionale, venga concepito solo ed esclusivamente come diminuzione patrimoniale.

Orbene, partendo dalla constatazione che « l'istituto della responsabilità civile, piú di ogni altro permeato dalle esperienze ed esigenze storiche, subisce nei suoi diversi aspetti una costante evoluzione e che oggi la sua linea di condotta si orienta certamente al di là della nozione classica del danno patrimoniale », la dottrina alla quale il tribunale ritiene di dover aderire, escluso che la patrimonialità del danno costituisca un dato ineliminabile del nostro sistema — e dunque tale da precludere ogni estensione del danno risarcibile — e rilevato che essa invece corrisponde soltanto ad una specie, sia pure primordiale e fondamentale, del danno, e tollera quindi di essere superata alla stregua delle nuove esigenze e dei piú recenti orientamenti del diritto, è pervenuta ad una diversa e piú comprensiva nozione di danno risarcibile, individuando questo, al di là delle ripercussioni di ordine patrimoniale che, come conseguenza ulteriore, ne possano derivare e che, ovviamente, sono suscettibili di separato risarcimento, nella pura e semplice lesione di un interesse giuridicamente protetto.

A questa nuova configurazione del danno la dottrina cui il tribunale si richiama è pervenuta dopo aver escluso, per un verso, la esistenza di decisivi argomenti in contrario ricavabili dal nostro ordinamento positivo ed aver posto in luce, per l'altro, l'enorme rilevanza acquisita, nell'ambito dello stesso ordinamento, da una serie di interessi (i cosiddetti diritti della personalità) che, quantunque di per sé privi di contenuto economico, vengono ormai unanimemente, anche se non sempre esplicitamente, riconosciuti meritevoli, in se e per se, della tutela cui assolve l'istituto della responsabilità civile.

Sotto il primo aspetto è stato rilevato come il legislatore nulla dica a proposito della patrimonialità nella norma fondamentale in materia (art. 2043 cod. civ.), limitandosi a richiedere per il danno il requisito dell'ingiustizia; come alla norma di cui all'art. 2059 cod. civ., contemplante l'eccezionale risarcibilità dei danni non patrimoniali, debba assegnarsi una portata circoscritta, intendendola riferita ai soli danni morali in senso proprio, e come, trattandosi quindi di categorie non omogenee, da essa non possa dedursi, *a contrario*, la necessaria patrimonialità di ogni altro tipo di danno; come la distinzione tra danno emergente e lucro cessante non abbia un valore assoluto e possa quindi, come tale, rappresentare un limite alla configurazione del danno, ma debba piuttosto ritenersi limitata, nella sua possibilità di applicazione, ai soli casi in cui, comportando la lesione dell'interesse protetto ulteriori ripercussioni in ordine patrimoniale, si verificano conseguenze dei due tipi descritti; come infine la nozione del danno non possa essere desunta, se non a costo di un grave errore di inversione logica, dalla natura del rimedio che contro di esso la legge appresta, e cioè il risarcimento, che pur rimanendo, assieme a qualsiasi altra forma di riparazione prevista dalla legge, il limite di rilevanza del danno in senso giuridico, potrà costituire ragione di difficoltà nel momento in cui la lesione dell'interesse debba essere tradotta in termini monetari ma giammai influire allorché debba precisarsi, nel silenzio del legislatore, quale sia l'effettiva portata del danno risarcibile.

Sotto il secondo aspetto, a parte la piú sopra accennata pratica giurisprudenziale fin qui invalsa, e che forse ne costituisce la piú vistosa manifestazione, un segno delle nuove esigenze maturate nella considerazione sociale è stato ravvisato negli sforzi che dottrina e giurisprudenza hanno profuso nella costruzione dell'ibrida figura del danno alla vita di relazione e nel configurare come danni patrimoniali indiretti, pur in presenza di una norma che nel nostro diritto positivo esclude il risarcimento dei danni indiretti (art. 1223), i pregiudizi normalmente derivanti dalle lesioni arrecate ai cosiddetti diritti della personalità; come pure, nel rilevare la diffusa esistenza di tali nuove esigenze, non può farsi a meno di sottolineare il disagio comunemente avvertito nel lasciare priva di sanzione la lesione all'integrità fisica arrecata a soggetti non percettori di reddito di lavoro (minori, invalidi) ovvero le evidenti finzioni cui nella pratica giurisprudenziale vien fatto usualmente ricorso per non lasciare senza tutela taluni di questi soggetti (disoccupati, pensionati, casalinghe).

Acquisita così la nuova nozione di danno, per la cui configurazione non è dunque necessario che esso si manifesti in specifiche conseguenze di ordine patrimoniale, realizzandosi ed estrinsecandosi il danno stesso proprio, ed innanzi tutto, nella lesione di un interesse giuridicamente protetto, economico o meno che sia, l'ulteriore problema che si pone, ai fini della determinazione della rilevanza giuridica, e quindi della risarcibilità, del danno medesimo consiste nello stabilire se il legislatore, a fianco dei beni patrimoniali, per i quali non sorgono discussioni, consideri meritevoli di tutela privatistica, ai sensi della responsabilità civile, anche altri beni, e, segnatamente, quello tra tali beni che nella specie è stato leso, e cioè il bene dell'integrità fisica di una persona. Al quesito deve certamente darsi risposta affermativa.

Anche a non voler aderire a quelle correnti dottrinali le quali sostengono che l'assunto inteso a circoscrivere la fattispecie di danno risarcibile alle sole ipotesi di violazione di un diritto soggettivo debba ormai ritenersi storicamente superato, non sembra infatti piú giustificato, allo stato della dottrina, continuare a nutrire dubbi sulla possibilità di concepire i cosiddetti diritti della personalità, fra i quali quello all'integrità fisica primeggia, come veri e propri diritti soggettivi; d'altronde, per quanto qui piú propriamente interessa, basta richiamare due notevoli pronunce della Suprema corte di cassazione con le quali, facendosi giustizia della ormai logora e vieta distinzione tra norme programmatiche e norme precettive, si è affermato che il bene della salute è riconosciuto e tutelato dalla Costituzione (art. 32) come diritto fondamentale dell'individuo oltre che come interesse della collettività e, con una precisazione molto significativa con riguardo all'intero problema che è stato fin qui affrontato, che esso costituisce materia di un diritto primario ed assoluto che l'ordinamento giuridico protegge contro le lesioni ad esso arredate anche mediante la norma di cui all'art. 2043 cod. civ. (cfr. Sez. un. 21 marzo 1973, n. 796, *id.*, Rep. 1974, voce *Impiegato dello Stato*, n. 780 e 9 aprile 1973, n. 999, *ibid.*, voce *Proprietà*, n. 22).

Posto quindi che la lesione dell'integrità fisica di una persona costituisca di per sé un danno risarcibile, si tratta ora di procedere alla valutazione di tale danno ed alla sua traduzione in termini monetari; problema che, come già si è accennato, presenta delle indubbie difficoltà, atteso il contenuto non economico dell'interesse leso, ma che, come si ritiene di aver spiegato, nessuna rilevanza può invece avere nella definizione concettuale del danno risarcibile.

Analoghe, se non piú gravi, difficoltà si rinvengono del resto allorché lo stesso problema debba essere affrontato e risolto in materia di danni morali; il che conferma, ancora una volta ed in modo testuale, che la nozione di danno risarcibile non può farsi dipendere dal tipo di sanzione previsto dal nostro ordinamento (riparazione pecuniaria).

Un punto al riguardo deve comunque tenersi per fermo; il bene della salute è uguale per tutti e perciò, fatte salve, per quanto concerne le menomazioni a carattere permanente, le differenze dovute all'età, la sua lesione deve essere valutata e liquidata in termini assolutamente eguali per tutti.

Il problema, che non risulta espressamente affrontato in dottrina, è stato risolto in giurisprudenza dai giudici che per primi hanno aderito alla nuova nozione di danno adesso accolta anche da questo tribunale (cfr. Trib. Genova 25 maggio 1974, *id.*, Rep. 1975, voce *Danni in materia civ.*, n. 56), mediante ricorso ad un criterio basato sul reddito medio nazionale.

Tale criterio, la cui utilizzazione si muove ovviamente nell'ambito della liquidazione equitativa del danno (art. 1226 cod. civ.), ha il pregio della obiettività e della certezza e pertanto, considerandolo appropriato e corretto, anche questo tribunale ritiene di doverlo adottare.

Il reddito nazionale medio *pro capite* del 1973, risultante dalla divisione del prodotto lordo nazionale (82.700 miliardi) per il numero della popolazione residente (54.923.000), è stato di lire 1.506.000 (cfr. relazione generale sulla situazione economica del paese del 1974); il danno per la temporanea si liquida perciò in lire 474.000 e, avuto riguardo alla percentuale di invalidità ed alla presumibile vita futura della danneggiata (anni 51, 51 secondo le ultime tavole di mortalità dell'ISTAT), in lire 4.142.780 si determina, al netto dell'anticipata capitalizzazione, calcolata al tasso di interesse legale, quello per la invalidità permanente.

La colpa presunta non dà diritto a risarcimento del danno morale né, atteso l'esito del relativo processo, può farsi luogo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile nel giudizio penale; sicché, aggiungendo le spese mediche documentate, ammontanti a lire 176.000, e compresa la svalutazione monetaria, che può calcolarsi intorno al 50%, il danno in totale cagionato si liquida in lire 7.000.000.

Su tale somma gli interessi decorrono dalla data della presente decisione. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 12 maggio 1981, n. 3127; Pres. VIGORITA, Est. A. MARTINELLI, P. M. GRIMALDI (concl. diff.); Magnelli (Avv. MENZANI) c. Min. industria e commercio e Comune di Ozzano Emilia. *Conferma Pret. Bologna 9 maggio 1978.*

Commercio (disciplina del) — Commercio all'ingrosso — Vendita di beni a soggetti legittimati all'acquisto — Destinazione